

QUESITI E RISPOSTE AGGIORNATE AL 29/03/2018

**GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NEL BACINO TERRITORIALE DI PARMA.
CIG: 72029985FC.**

QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE IL 08/01/2018

Q.1. Al punto III.2.2) del Bando è precisato che: *"(...) è fatto divieto di cedere, subaffidare o subconcedere, anche parzialmente, il servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto del Contratto di servizio di cui alla presente procedura, a pena di risoluzione del medesimo con tutte le conseguenze di legge e con escussione da parte di ATERSIR delle garanzie previste dal Contratto stesso. Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine all'organizzazione ed esecuzione delle attività oggetto della concessione, il Gestore, per l'esecuzione di attività operative, può avvalersi di soggetti terzi individuati secondo quanto previsto dal Contratto di servizio."*

Con riferimento al riportato articolo si chiede:

- a) di chiarire la distinzione tra subaffidamento (vietato ai sensi dell'art. III.2.2) del Bando) e subappalto (ammesso ai sensi dell'art. 36 dello Schema di Contratto); in
- b) di fornire un elenco puntuale delle c.d. "attività operative", per le quali la *lex specialis* di gara non fornisce alcuna definizione.

R.1.a. Sono da intendersi come fattispecie di subaffidamento vietate ai sensi del punto III.2.2) del bando tutte le modalità con cui il concessionario selezionato dovesse trasferire il servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto del Contratto di servizio o parte dello stesso a terzi *contra legem* ovvero spogliandosi anche solo in parte della responsabilità per la corretta esecuzione del contratto. Per quanto attiene la nozione di subappalto si rimanda all'art. 174 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

R.1.b. Premesso che non si ritiene possibile fornire un'elencazione pedissequa, e non meramente esemplificativa, delle attività operative oggetto di affidamento, di seguito si propone una definizione del concetto. Si intendono per "attività operative" tutte quelle rientranti nello svolgimento dei servizi affidati, e pertanto di certo tutti i servizi di base ed i servizi integrativi di cui all'Art. 2 dello Schema di Contratto di Servizio, facendo riferimento in tal senso alla gestione operativa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati affidato. Non rientrano pertanto le attività che rispetto all'erogazione di tutti i servizi connessi alla Concessione hanno mero valore strumentale per l'affidatario quali, a titolo meramente esemplificativo, la gestione del personale, i servizi informatici interni, i servizi legali, ecc.

Sempre a titolo esemplificativo, nell'ambito di un servizio specifico, quale può essere il servizio di spazzamento meccanizzato, rientrerà tra le attività operative la conduzione dei mezzi ai fini dell'espletamento dell'attività, non rientrerà tra le attività operative il servizio di lavaggio degli automezzi.

Q.2. Si chiede di confermare che le c.d. attività operative di cui al precedente Quesito 1 possano essere subappaltate entro il limite del 45% dell'importo annuale del corrispettivo, precisando se tale percentuale sia o meno inclusiva della quota non inferiore al 30% per l'attività di avvio al recupero delle frazioni differenziate di cui all'art. 36, comma 2 dello Schema di contratto di servizio

R.2. Il limite percentuale del 45% deve intendersi omnicomprensivo rispetto all'affidamento a terzi di qualsivoglia attività operativa oggetto di affidamento, ivi incluse, dunque, quelle di avvio al recupero delle frazioni differenziate di cui all'art. 36 comma 2 dello Schema Contratto di servizio.

Q.3. Si chiede se il soggetto aggiudicatario sarà libero di determinare la durata temporale dei subappalti o se sono previsti vincoli o specificazioni in merito da parte di ATERSIR quale Amministrazione Aggiudicatrice della procedura.

R.3. L'Agenzia non ha imposto limitazioni particolari rispetto alla durata dei subappalti.

Q.4. Si chiede di confermare che, ai fini dell'ammissibilità dell'offerta e della riserva di subappalto in fase di esecuzione, le imprese offerenti non debbano indicare in offerta né l'eventuale volontà di ricorrere al subappalto, né la terna dei subappaltatori per ciascuna prestazione (come prevista dagli artt. 105 e 174 del D.Lgs. 50/2016).

R.4. La procedura bandita è una concessione di servizi cui trova dunque applicazione in linea di principio la previsione dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Ai sensi del comma 2 della richiamata disposizione è in particolare previsto quanto segue: *"2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:*

a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;

b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni."

Come si vede la disposizione fa obbligo ai concorrenti di indicare le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi.

Con riferimento all'inserimento della terna di nominativi di sub-appaltatori la stessa è prevista solo in due casi a) per le concessioni per le quali non sia necessaria una particolare specializzazione e b) per quelle per le quali è presente sul mercato un elevato numero di operatori che svolgono le prestazioni oggetto di affidamento.

Si ritiene che la concessione *de quo*: non rientri nei casi sub a) in quanto l'esecuzione della stessa necessita di un elevato livello di specializzazione; non rientri nei casi sub b) in quanto,

avuto riguardo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto di affidamento nella sua interezza e non alle singole attività di cui lo stesso si compone e date le dimensioni del bacino oggetto di affidamento, il numero di operatori presenti sul mercato non può considerarsi elevato.

In conclusione è necessario che i partecipanti alla procedura indichino quali parti del contratto di concessione intendono subappaltare a terzi. Non si ritiene invece necessaria l'indicazione della terna di subappaltatori.

Q.5. Si chiede di conoscere il dato medio complessivo della percentuale di riscossione spontanea delle bollette/fatture TARI rispetto al carico per le annualità 2014, 2015 e 2016 di tutti i comuni della Provincia di Parma, allo scopo di valutare lo stato attuale dell'incidenza della morosità. Si chiede anche il dato disaggregato del Comune di Parma e di alcuni comuni rappresentativi del territorio – pianura e collina.

R.5. L'Agenzia non è in possesso dei dati richiesti.

Q.6. Si chiede di conoscere la percentuale media di inesigibilità reale dichiarata dal precedente Gestore per le annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 caricata nei piani finanziari per le medesime annualità. Si chiede anche il dato disaggregato del Comune di Parma e di alcuni comuni rappresentativi del territorio – pianura e collina.

R.6. L'Agenzia non è in possesso dei dati richiesti.

Q.7. Si chiede se il Concessionario possa o meno richiedere all'Utente debitore le spese di spedizione o notifica degli atti delle procedure esecutive.

R.7. Sul punto si rinvia integralmente allo Schema di Carta del servizio di gestione integrata rifiuti urbani ed assimilati in vigore dal 1 gennaio 2017, approvato con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 13 del 7 aprile 2016 e rinvenibile sul sito internet dell'Agenzia al seguente link:

Il richiamato atto, in particolare all'art. 26 - *MODALITÀ DI PAGAMENTO, MOROSITÀ, PENALITÀ E CONTROLLO DEL CREDITO INSOLUTO* - prevede "(...)Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine ivi indicato è considerato 'moroso'. Il gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente, tramite posta ordinaria o raccomandata semplice, apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il gestore procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare o vie legali. Oltre al corrispettivo dovuto, il gestore addebita all'utente interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportata in fattura pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali, nonché le eventuali spese postali sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento (posta ordinaria, raccomandata, ecc.) (...)".

Q.8. Si chiede se il Concessionario possa o meno chiedere all'Utente debitore il pagamento delle spese disciplinate dal D.M. 21 novembre 2000 (Ministero delle Finanze)

R.8. Il D.M. richiamato non si ritiene applicabile al caso in esame.

Q.9. Si chiede se possano essere inseriti nel Piano Economico-Finanziario dell'anno successivo quale corrispettivo del Concessionario:

- a. il mancato incasso Tari (o tariffa puntuale) in caso di procedure concorsuali con tempestiva insinuazione del Concessionario;**
- b. il mancato incasso Tari (o tariffa puntuale) in caso di Utenti non rintracciabili anagraficamente attraverso le banche dati disponibili;**
- c. i costi relativi a contenziosi generalizzati, per causa non imputabile al Concessionario.**

R.9. Per quanto attiene ai casi sub a. e b. di mancato incasso Tari o tariffa puntuale si rinvia a quanto previsto all'art. 11 - *Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo del Gestore* dello Schema di contratto di servizio pubblicato, che in particolare ai commi 6 e 7 prevede quanto di seguito riportato:

"(...)6. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall'applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalle norme di legge e da atti dell'Agenzia razione temporis vigenti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all'utenza grava sul Gestore nella misura eccedente una quota pari al 2% dell'importo del Piano Finanziario annuo. Tale quota pari al 2% è da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili. Al Gestore non saranno riconosciute eventuali ulteriori voci di costo per i crediti inesigibili, fatta eccezione per quanto disciplinato dal comma successivo.

7. Con riferimento al Piano finanziario del secondo anno antecedente quello di riferimento, avendo nel suddetto secondo anno antecedente il Gestore provveduto alla gestione della tariffa puntuale avente natura corrispettiva, qualora gli elementi di costo passanti di cui all'art. 8, comma 4, lettere d, e, f, g, h abbiano un valore complessivo positivo, si riconoscerà al Gestore un differenziale aggiuntivo rispetto al Piano Finanziario dell'anno di riferimento, calcolato applicando la differenza, qualora positiva, tra la percentuale di inesigibilità effettivamente sostenuta (calcolata come rapporto tra crediti inesigibili maturati al 31 dicembre del secondo anno antecedente quello di riferimento e il totale Piano finanziario della medesima annualità) e il 2%, all'ammontare complessivo dei predetti elementi di costo passanti. L'eventuale differenziale riferito alle ultime 2 annualità della concessione è riconosciuto al Gestore dal gestore subentrante entro i 12 mesi successivi alla cessazione dell'affidamento."

Per l'ammontare ulteriore, riconosciuto in base al riportato comma 7, possono essere inseriti nella pianificazione economico-finanziaria i mancati incassi di cui alla lett. a., ma non quelli di cui alla lett. b., a meno che l'irreperibilità risulti accertata in un Decreto del Tribunale, in coerenza con quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d'Ambito n. del n. 72 del 12 ottobre 2017, reperibile sul sito dell'Agenzia.

Con riferimento all'ipotesi sub. c il quesito abbraccia una rosa amplissima di possibili fattispecie e pertanto non è possibile per l'Agenzia formulare una risposta unitaria. La riconoscibilità di eventuali costi dovuti a contenziosi dovrà essere valutata alla luce delle circostanze concrete relative al singolo caso.

Q.10. Si chiede inoltre quale sia il valore massimo dell'aggio che il concessionario può addebitare all'Utente per le attività specifiche di riscossione coattiva.

R.10. L'Agenzia esercita la propria competenza unicamente in ordine alle attività rientranti nel servizio affidato, tra le quali compare unicamente la riscossione della tariffa corrispettivo, esulando invece dalla competenza dell'Agenzia i casi in cui la tariffa sia mantenuta in regime di tributo con conseguente riscossione esercitata dal Comune (o da altro soggetto delegato). Per il caso vi sia una delega da parte del Comune dell'attività di riscossione al gestore, si ritiene che lo stesso potrà agire nell'ambito delle potestà comunali delegate.

Q.11 Per il primo anno di appalto, possono essere inseriti nel Piano Finanziario il valore presunto del mancato incasso spontaneo (determinati sulla base delle serie storiche)? Nel piano Finanziario può essere inserito il mancato incasso spontaneo assestato degli anni precedenti e in particolare del secondo anno precedente (a valer quale corrispettivo del Concessionario)?

R.11. Come già riportato alla risposta al Q.9, l'Art. 11, comma 6, dello Schema di Contratto di Servizio indica quanto di seguito:

"6. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall'applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalle norme di legge e da atti dell'Agenzia ratione temporis vigenti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all'utenza grava sul Gestore nella misura eccedente una quota pari al 2% dell'importo del Piano Finanziario annuo. Tale quota pari al 2% è da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili. Al Gestore non saranno riconosciute eventuali ulteriori voci di costo per i crediti inesigibili, fatta eccezione per quanto disciplinato dal comma successivo"

Pertanto, come indicato nel Contratto di Servizio nel comma precedentemente esplicitato, nel Piano Finanziario relativo ai Comuni ove è applicata la tariffa puntuale al Concessionario è ammessa, a titolo di riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili, una quota pari al 2% del relativo PEF totale. Essendo il PEF approvato in via preventiva rispetto all'esercizio al quale si riferisce, la quota del 2% è sulla previsione che verrà fatta della relativa pianificazione finanziaria che naturalmente sarà oggetto di offerta economica presentata in sede di gara.

QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE IL 13/02/2018

Q.12 Tipologia di allegati da inserire nei Fascicoli 1 e 4.

Si chiede di conoscere se alcuni elaborati per i quali è espressamente richiesto l'inserimento nelle relazioni e in particolare nei Fascicoli 1 e 4, possano essere inseriti come sintesi in tali Fascicoli e in esteso come allegati. Per esempio, si chiede se l'elaborato di cui all'Allegato A del Bando ("Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale"), stante il suo formato A3, possa essere inserito per esteso come allegato al Fascicolo 1, con inserimento invece nel medesimo Fascicolo di una sintesi e di un rimando al relativo allegato.

R.12. Il Bando Integrato e Capitolato d'Oneri prevede che la Relazione Tecnica debba essere strutturata in Fascicoli indipendenti, tra i quali, i Fascicoli 1 e 4.

Il **Fascicolo 1** contenente un progetto che comprenda la descrizione dettagliata ed esecutiva dell'organizzazione del servizio (Piano Programma Organizzativo), che abbia riguardo alle modalità di esecuzione dei servizi, alla quantità e alla qualifica del personale impiegato e al numero di ore per ogni servizio, alla quantità e alla tipologia di mezzi e al numero di ore per ogni servizio, alla quantità e alla tipologia delle attrezzature, ecc., comprensiva di tabelle riepilogative del personale operativo, dei mezzi impiegati e delle attrezzature previste, nonché ogni altro elemento richiesto espressamente nei Documenti di Gara, ivi incluso l'allegato A al presente Bando "Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale" debitamente compilato, il tutto in massimo 300 pagine in formato A4 (escluso copertina, indici, eventuali allegati tecnici e/o planimetrici alla relazione);

Il **Fascicolo 4** contenente l'elenco delle attività previste nella fase transitoria (anni 2019 e 2020), comprensiva di modalità di servizio, territori di attivazione e cronoprogramma dettagliato delle fasi di avvio di ogni singolo servizio, il tutto in massimo 30 pagine in formato A4 (escluso copertina, indici, eventuali allegati tecnici e/o planimetrici alla relazione).

Gli elaborati per i quali è espressamente richiesto l'inserimento nelle relazioni possono essere inseriti come sintesi nei Fascicoli ed in esteso come allegati.

In particolare, l'Allegato A del Bando, indicato nel quesito, stante il suo formato A3 può essere inserito per esteso come allegato al Fascicolo 1, con inserimento nel medesimo Fascicolo di una sintesi e di un rimando al suddetto allegato.

Ciò non toglie che il Fascicolo 1 comprenda comunque la descrizione dettagliata ed esecutiva dell'organizzazione del servizio richiesta, comprensiva delle tabelle riepilogative.

Q.13 Contratto di lavoro da applicare al Personale.

- a. Con riferimento alla previsione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 26 "Rapporto di lavoro del personale" dello Schema di Contratto di servizio si chiede di precisare se il Contratto FISE/UTILITALIA EX FEDERAMBIENTE debba essere applicato anche per le attività delle ditte terze impiegate in caso di subappalto/subaffidamento o se possano trovare applicazione altri CCNL.

- b. Con riferimento a quanto previsto nel “Bando di gara”, al punto “O. Criteri di aggiudicazione” si chiede quale contratto debba essere applicato al personale svantaggiato, ed in particolare se trovi anche in questi casi applicazione il contratto FISE/UTILITALIA EX FEDERAMBIENTE.
- c. Si chiede di confermare che, in merito al parametro 2.1.8 di cui al punto “O. Criteri di aggiudicazione” del “Bando” di gara, il monte ore considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio sia riferito limitatamente al Personale dipendente svantaggiato ex legge n. 381/1991 “operativo” (e, quindi, “al netto del Personale non dedicato direttamente al servizio, cioè al netto di Personale di coordinamento, Impiegati ecc.”). Inoltre, si chiede di confermare che il Personale sia effettivamente collocato ed impiegato in via esclusiva sull'appalto e i criteri che devono essere soddisfatti per validare tale esclusività.

R.13.a. L'art. 26 - Rapporto di lavoro del personale – ai commi 2 e 3 prevede quanto segue:
*“(…) 2. Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE).
3. Il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze a qualsiasi titolo impiegate nello svolgimento delle attività operative del servizio sia applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del subaffidamento.”*

Come si vede dunque la disciplina contrattuale prevede l'applicazione inderogabile del CCNL FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE unicamente rispetto al personale dipendente del gestore.

Per il personale dipendente di imprese terze subappaltatrici o subaffidatarie è ammissibile l'applicazione di CCNL diversi, purché funzionalmente connessi con l'attività oggetto del singolo subaffidamento secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

R.13.b. Si rimanda a quanto riportato alla precedente risposta R.13 a. ove si sono indicati in modo esaustivo i casi in cui è imposta l'applicazione del CCNL FISE – UTILITALIA/EX FEDERAMBIENTE.

R.13.c. Ai fini del criterio di cui alla lettera O), punto 2.1.8, del “Bando integrale” di gara, il monte ore considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio è riferito al personale svantaggiato ex legge n. 381/1991 impiegato nello svolgimento dei servizi di base oggetto di affidamento, indipendentemente dal ruolo e dalle mansioni. Pertanto, a tal fine, rileva sia il personale del Gestore, che il personale degli eventuali subappaltatori, a condizione che sia precisato il dato quantitativo richiesto negli allegati tecnici relativi alla progettazione del servizio.

Q.14 Unità del Personale. Si chiede conferma, data l'esiguità del numero delle unità di personale riportate nell'Allegato C al Disciplinare Tecnico, che i dati siano esaustivi.

R.14. Si conferma che il numero di operatori riportato nell'Allegato C al Disciplinare Tecnico corrisponde a quanto comunicato a questa Agenzia dai gestori uscenti, limitatamente al proprio personale dipendente adibito al servizio. I valori del citato allegato non ricomprendono pertanto i lavoratori di eventuali imprese terze attualmente operanti quali subaffidatari dei gestori uscenti.

Q.15 Utilizzo dei contenitori / attrezzature in dotazione alle Utenze per i Comuni che sono già partiti con il porta a porta. Si chiede di conoscere il dato aggiornato della tipologia e della quantità di contenitori e attrezzature in dotazione alle Utenze nei Comuni che hanno già avviato il porta a porta. Si chiede inoltre di conoscere se i contenitori sono già stati dotati di RFID e, nel caso, di quale marca e modello si tratti.

R.15. La tipologia e la quantità di contenitori distribuiti in ciascun Comune sono rappresentati nell'Allegato 7 alla relazione di chiusura del procedimento di individuazione dei beni strumentali del bacino parmense allegata alla determina n. 37/2016, pubblicata dall'Agenzia nella cartella "Altri Documenti utili".

Tutti i dati relativi alle attuali caratteristiche del territorio e dei servizi, riportati nella documentazione di gara ed in particolar modo nel Disciplinare Tecnico e relativi allegati, sono indicativi. Le Concorrenti pertanto sono tenute alla verifica ed approfondimento di tali informazioni sul campo preliminarmente alla stesura dell'offerta.

La stazione appaltante non dispone di altre informazioni, in particolare in merito alla presenza di RFID e relativa marca/modello.

R.15. INTEGRAZIONE DEL 14/03/2018:

In merito alle informazioni inerenti ai sistemi RFID, si comunica che, su richiesta dell'Agenzia, il Gestore uscente tramite nota assunta al protocollo dell'Agenzia n. PG.AT.2018.1697 del 09/03/2018, ha trasmesso i dati di seguito riportati e pertanto si integra la risposta precedentemente fornita in data 13 febbraio us. riscontrando che:

- il numero di attrezzature dotate di sistema di identificazione RFID passivo è 146.829 unità, alle quali vanno sommate le dotazioni in sacchi per c.a 12.000 utenze. Il numero dei sacchi per utenza non è quantificabile da parte del Gestore uscente in quanto la fornitura è variabile in funzione delle specifiche esigenze di ciascuna utenza;
- lo standard dei tag è il seguente: UHF epc class 1 gen 2, iso 18000-6c. Frequenza: 868 MHz; distanza di lettura: 50 cm. Il valore del tag è composto da 24 caratteri alfanumerici (epc 96 e 128bit – tid di 96bit – user fino a 512 bit).

Non è possibile, infine, fornire la marca e il modello dei tag RFID installati in quanto i dispositivi sono oggetto di fornitura integrata da parte delle imprese costruttrici delle attrezzature.

Q.16 Beni strumentali

a. La Determinazione Atersir n. 37 del 26 febbraio 2016, di cui al file “37_DET_26 02 16_SGRU_Conclusione proced beni strum_PR_Iren Ambiente Spa” inserito nella cartella “Altri documenti utili_0” e rubricato “Conclusione del procedimento preordinato all’individuazione dei beni strumentali del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani ed assimilati del bacino di Parma gestito da Iren Ambiente Ambiente Spa, nonché alla determinazione del relativo valore residuo”, non riporta gli allegati ivi richiamati. Per una completa valutazione dei beni strumentali e conseguentemente per la presentazione di una offerta corretta, si ritiene utile la pubblicazione della corrispondenza tecnica nonché di tutti gli allegati citati nella Determinazione tra i quali si valutano indispensabili gli Allegati citati nella Tabella 11 riportata a pagina 20 della “Relazione conclusiva del Responsabile del Procedimento”. Inoltre, si chiede chiarezza sul valore effettivo dei beni oggetto di trasferimento che il Gestore subentrante deve corrispondere al Gestore uscente.

b. [ERRATA CORRIGE del 02/03/2018: si riporta di seguito il testo del quesito Q.16.b corretto. La risposta “R.16.b” pubblicata in data 13/02/2018 era ed è inerente al quesito di seguito riportato]

Premesso che l’articolo 7 prevede “Fase transitoria” del Disciplinare Tecnico contiene delle indicazioni all’apparenza contraddittorie. Infatti è previsto che: “*In relazione alla dotazione dei contenitori per le raccolte stradali o domiciliari... [...] ...mantenimento sul territorio o presso le utenze degli attuali contenitori in dotazione.*”

A seguire è indicato: “*Resta a carico del Gestore la rimozione degli attuali contenitori... [...] ...consegna o dismissione sono da intendersi già inclusi nel corrispettivo base dei servizi.*”

Dalla lettura di quanto sopra parrebbe che la dotazione dei contenitori sia utilizzabile “esclusivamente” per la fase transitoria ma al tempo stesso, il periodo successivo apre alla possibilità di utilizzare i contenitori “che siano funzionali” alla proposta del Concorrente.

Pertanto, allo scopo di garantire la massima compatibilità della scelta progettuale con la modernità del servizio richiesto e quindi dei contenitori, si chiede se la fase a regime dei servizi deve prevedere per tutte le Utenze dei contenitori nuovi o se possono essere utilizzati quelli attualmente in dotazione per la raccolta domiciliare porta a porta che dovessero risultare funzionali alla proposta tecnica del Concorrente.

Inoltre, si chiede se, nel caso invece che alcuni beni strumentali che non risultino compatibili con il progetto dell’Offerente, in caso di aggiudicazione tali beni possono essere eliminati dall’elenco dei beni strumentali oggetto di trasferimento al servizio.

R.16.a. Nella cartella “altri documenti utili” presente alla pagina di cui all’indirizzo <http://www.atersir.it/documenti-di-gara>, sono stati pubblicati gli allegati alla Tabella 11 riportata a pagina 20 della “Relazione conclusiva del Responsabile del Procedimento”.

Non si ritiene di pubblicare la corrispondenza tecnica.

Il valore effettivo dei beni oggetti di trasferimento sarà determinato dall’Agenzia al momento dell’effettivo subentro o, più correttamente, nei tempi immediatamente precedenti l’effettivo subentro. L’aggiornamento del valore sarà effettuato sulla base delle conclusioni, tecniche e contabili, del procedimento conclusosi con la Relazione allegata alla Determina nr 37/2016.

R.16.b. I contenitori da rimuovere sono quelli non più funzionali in base al servizio che verrà svolto dal gestore subentrante, ovvero per esempio se in una zona viene avviato un servizio domiciliare, i contenitori stradali attualmente presenti devono essere rimossi secondo quanto scritto nel comma richiamato dal quesito.

Contenitori esistenti e funzionali alla proposta della concorrente potranno mantenere tale funzione e non devono quindi essere rimossi.

In conclusione i contenitori attualmente in dotazione per la raccolta porta a porta, se non necessitano di interventi di sostituzione, potranno essere utilizzati per il nuovo servizio.

L'elenco dei beni strumentali è indipendente dal carattere di funzionalità del nuovo servizio e pertanto non possono essere eliminati dall'elenco in base a un fattore discrezionale di compatibilità con il progetto della Concorrente, in ragione del fatto che detti beni, per la quota già ammortizzata, sono stati finanziati con la tariffa.

Q.17 Copie del progetto

Nel “Bando” di gara, al punto K.2 “Contenuto della busta B”, è previsto che “<omissis> alla Relazione Tecnica in originale devono essere aggiunte due copie, anche su formato elettronico non modificabile”.

Si chiede cortesemente di esplicitare se le 2 copie del progetto possono essere nel solo formato digitale o se occorra sia il formato cartaceo che quello digitale per entrambe le copie.

R.17. L'espressione “aggiunte due copie, anche su formato elettronico non modificabile” è da intendersi “aggiunte due copie, una cartacea ed una su formato elettronico non modificabile”.

QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE IL 02/03/2018

Q.18. Nei documenti di gara è inserita la “Banca Dati delle Utenze” (Allegato 4) che risulta però essere incompleta. Premesso che si ritiene indispensabile la completezza della stessa per un corretto dimensionamento e quindi per una equilibrata formulazione dell’offerta, si chiede la pubblicazione dei dati mancanti per il completamento.

R.18. Come specificato nel documento introduttivo del citato Allegato A.4, nella cartella sono riportate “*le informazioni a disposizione dell’Agenzia relativamente al numero di utenze domestiche e non domestiche*”. Ed ancora “*in caso di necessità, la Concorrente potrà richiedere ulteriori informazioni direttamente ai singoli Comuni.*”

Si specifica inoltre che, nel medesimo Allegato A.4, è stata cura dell’Agenzia pubblicare (cfr. Cartella “02_Sintesi utenze da 754_anno2015”) una sintesi delle utenze e delle metrature per tipologia di utenza per singolo Comune, come derivanti da strumenti di consuntivazione vigenti in Regione Emilia Romagna.

Q.19. Per i Comuni che attualmente hanno già attivato la raccolta domiciliare porta a porta, si chiede di conoscere, per ogni tipologia di rifiuto:

- il numero esatto dei contenitori assegnati alle UD (anche condominiali) e alle UND;
- il criterio di assegnazione dei contenitori alle Utenze Domestiche Condominiali e alle Utenze Non Domestiche.

R.19. Tutte le informazioni in possesso dell’Agenzia sono riportate nei documenti di gara.

La tipologia e la quantità di contenitori distribuiti in ciascun Comune sono rappresentati nell’Allegato 7 alla relazione di chiusura del procedimento di individuazione dei beni strumentali del bacino parmense allegata alla determina n. 37/2016, pubblicata dall’Agenzia nella cartella “Altri Documenti utili”.

Q.20. L’Allegato F al Disciplinare Tecnico “Piano Economico a dimostrazione dell’importo a base d’asta”, riporta la voce “Costo trattamenti a carico Gestore” pari a 2.592.636,00 €. Si chiede cortesemente di conoscere i dettagli che hanno condotto a tale importo.

R.20. Il valore del Costo dei trattamenti a carico Gestore è stato determinato sulla base dei dimensionamenti approvati nel Piano d’Ambito, relativi alle quantità intercettate a regime ed ai costi unitari di trattamento. Nella seguente tabella si riporta l’articolazione dei costi che ha determinato il valore indicato nei documenti di gara.

	Quantità (ton)	Costo unitario (€/ton)	Costo (€)
Carta	36.973	€ 10,00	€ 369.730,00
Vetro	20.895	€ 20,00	€ 417.900,00
Plastica	16.983	€ 100,00	€ 1.698.300,00
Legno	10.042	€ 8,00	€ 80.336,00
Acciaio	1.259	€ 20,00	€ 25.180,00
Alluminio	17	€ 70,00	€ 1.190,00
Totale			€ 2.592.636,00

Q.21. Le modalità di gestione post-operativa delle discariche sono indicate nel Disciplinare Tecnico al “Capo XI – Prescrizioni tecniche e modalità di esecuzione dei servizi di gestione post-operativa delle discariche” e in particolare negli articoli 60 ÷ 66. L’Allegato D al Disciplinare Tecnico “Schede degli impianti di smaltimento in gestione post-operativa” contiene informazioni di sintesi sulle varie discariche e peraltro indica con la dizione “File da allegare” (o con modalità simili) una serie di documenti che sono indubbiamente necessari per una compiuta valutazione delle attività di gestione post-operativa.

Altri riferimenti sono contenuti nell’articolo 33 “Gestione post-operativa delle discariche” dello Schema di Contratto.

Il costo previsto per tale attività appare rilevante, come indicato nell’Allegato F al “Piano Economico a dimostrazione dell’importo a base d’asta” alla voce “Gestione Post Mortem”.

Per quanto, nei sopra citati articoli del Disciplinare Tecnico, l’elencazione delle attività da svolgere appaia completa, sono oggettivamente mancanti tutte le informazioni (dettagli, quantità dei vari servizi e forniture da effettuare) e gli allegati che possano consentire la redazione di una offerta economica. In assenza di tali informazioni, risulta impossibile asseverare i relativi costi, considerato che essi devono essere inseriti nella voce “Gestione post-mortem” di cui al “Piano Economico Industriale (PEI)” il cui schema costituisce l’Allegato C del Bando di gara e che è documento fondamentale dell’offerta.

In aggiunta alle considerazioni di cui sopra, va evidenziato che le informazioni relative alla gestione post-operativa delle discariche sono sicuramente a conoscenza dell’attuale Gestore.

Pertanto, si chiede cortesemente la pubblicazione di, per ciascuna delle discariche:

- autorizzazione allo smaltimento;
- autorizzazione alla gestione post-operativa e attuale convenzione di affidamento di tale servizio;
- informazioni sulle modalità costruttive delle discariche;
- “Piano di gestione operativa”, eventuale “Piano di adeguamento”, “Piano di gestione post-operativa”, “Piano di sorveglianza e controllo”, “Piano di ripristino ambientale” e le varie redazioni del “Piano Finanziario”, elaborati nel rispetto del d.lgs. 36/2003;
- quantitativi di percolato estratti nell’ultimo quinquennio;
- eventuali ulteriori dettagli operativi e informazioni utili per consentire di effettuare le necessarie valutazioni.

R.21. Tutte le informazioni in possesso dell’Agenzia sono riportate nei documenti di gara. La proponente può avvalersi della documentazione disponibile sull’Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna all’indirizzo web: <http://ippc-ai.a.rpa.emr.it/Intro.aspx> e sul sito di ARPAE, all’indirizzo web: https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3509 e cercando i dati necessari per la Provincia di interesse.

Q.22. Avvio della raccolta Porta a Porta nei Comuni Montani.

Nei documenti di gara è riportato uno stato di fatto dei Comuni Montani basato prevalentemente su una raccolta stradale che non corrisponde alla effettiva realtà. Da sopralluoghi effettuati recentemente si rileva che in diversi Comuni montani è già avvenuto o è in corso il passaggio dalla raccolta stradale a quella porta a porta.

Inoltre, nei medesimi documenti di gara non vi è alcun accenno anche alla sola ipotesi di avvio delle raccolte porta a porta nel corso della procedura di gara, né tantomeno è riportata alcuna pianificazione o cronoprogramma dei tempi e dei modi nei quali si sta sviluppando tale variazione nella gestione dei rifiuti urbani per tali Comuni. Variazione già in essere alla data di pubblicazione della procedura di gara e, per molteplici aspetti, difforme agli standard tecnici previsti da ATERSIR, per non dire del cronoprogramma che è addirittura elemento oggetto di punteggio tecnico.

Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere nel dettaglio:

- tempi di passaggio, per tutti i Comuni Montani, alla raccolta porta a porta;
- modalità previste di raccolta, articolate per ciascun comune;
- perimetrazione esatta dell'area interessata dalla raccolta porta a porta, nonché elenco completo delle Utenze interessate e di quelle escluse (che evidentemente saranno servite da una raccolta di prossimità);
- punti di posizionamento e consistenza delle isole ecologiche e delle ulteriori attrezzature stradali poste a servizio delle aree di prossimità;
- investimenti effettuati, articolati per ciascun comune e per singola tipologia di materiale, attrezzatura e/o mezzo;
- caratteristiche di dettaglio dei contenitori e delle attrezzature utilizzate.

R.22. Tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia sono riportate nei documenti di gara.

Come riportato nell'Allegato A1 al Disciplinare Tecnico, tali "dati, pur se sufficientemente analitici, devono essere considerati dalle concorrenti come puramente indicativi e minimi e non esimono i concorrenti stessi dalla verifica e dall'approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura dell'offerta. Pertanto non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori oneri a carico dell'agenzia, dei comuni e/o degli utenti per le errate valutazioni del concorrente rispetto alle modalità operative della gestione esistente alla data di subentro".

QUESITI E RISPOSTE PUBBLICATE IL 29/03/2018

Q.23. Si richiede conferma che il termine di 30 giorni per la costituzione della società di gestione decorre dalla stipula del contratto di servizio come previsto al p7 dell'art. 6 del medesimo e come indicato nell'allegato F del bando e non come indicato dal p.15 del bando di gara (K1 contenuto della busta A) a corredo della domanda di partecipazione dove viene richiesto impegno, in caso di aggiudicazione, "a costituire prima della sottoscrizione del contratto di servizio la società di gestione".

R.23. Si conferma che il termine di 30 giorni per la costituzione della società di gestione decorre dalla stipula del contratto di servizio, come indicato al punto P. del Bando e all'art. 6, comma 7, dello schema di contratto di servizio. L'indicazione di cui al p.to 15 del Bando di gara (K1 contenuto della busta A) è da intendersi quale mero errore materiale.

Q.24. Si richiede conferma che il gestore uscente che partecipa alla gara non deve corredare l'offerta della garanzia fideiussoria di cui ai p.8 e 9 lettera N del bando di gara (K3 contenuto busta C).

R.24. Si conferma che il gestore uscente che partecipa alla gara non deve corredare l'offerta della garanzia fideiussoria di cui ai p. 8 e 9 lettera N del bando di gara (K3 contenuto busta C).

Q.25. Si richiede se Atersir abbia assunto determinazioni per "L'individuazione dei beni strumentali del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani ed assimilati e determinazione del valore residuo" analoghe alla determinazione n. 37 del 26 febbraio 2016 allegata al Bando di Gara vista la presenza di altri gestori sul territorio della provincia come indicato nel sito internet di codesta Autorità.

R.25. L'Agenzia non ha assunto ulteriori determinazioni per l'individuazione dei beni strumentali del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani ed assimilati e del valore residuo rispetto alla n. 37 del 26 febbraio 2016 allegata al Bando di Gara.

Q.26. Si chiede di precisare se una società con un socio unico persona giuridica sia tenuta a presentare la dichiarazione della insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 anche del socio unico, dato che il comma 3 dell'articolo 80 D.lgs. 50/2016, fa riferimento al socio unico persona fisica e non menziona il socio unico persona giuridica.

R.26. Si ritiene che in caso di partecipazione alla gara di una società, il cui socio di maggioranza sia costituito da una persona giuridica, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese anche dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direzione tecnica del socio persona giuridica, oltre a quelli della società medesima.

Q.27. Nel Bando (punto A comma 1) viene data la definizione Piano economico-industriale o "PEI" come "documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal Concorrente in conformità all'Allegato C, rappresentativo delle componenti di costo del servizio nel primo anno a regime (2021), anche ai fini della determinazione delle voci tariffarie".

Nel documento editabile PEI (file excel), nelle note della sezione TOTALE (riga 340), nella formula del vincolo di costo totale viene riportata una definizione diversa da quella riportata del bando: "Costo totale PEI (€/anno) = Base d'asta del 3° anno a regime di cui al Punto G comma 1 del Bando di gara moltiplicata per il rapporto offerta economica di cui alla busta C e Base d'asta di cui al punto G comma 1 del Bando di gara = proventi di cui all'art. 8, comma 2, lett. a), punto iii, del Contratto".

Si chiede se il 3° anno a regime indicato nel PEI sia da intendersi come il 3° anno di affidamento cioè primo anno a regime (2021) così come anche indicato nelle sezioni del bando (punto A, comma 1, capoverso (13) e allegato C al bando).

R.27. Si conferma che per "3° anno a regime" come indicato nel PEI nel riferimento citato si debba intendere il 3° anno di affidamento, ossia il primo anno a regime (2021).

Q.28. Nello schema PEI riportato nell'ALLEGATO C al Bando, si richiede di esplicitare i costi d'uso del capitale (CK). Facendo riferimento al DPR 158/99 e alla DGR 754/2012, si richiede:

1. se nel calcolo debbano essere ricompresi anche eventuali accantonamenti;
2. se nel calcolo degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito debba ricomprendersi anche il valore di subentro (capitale investito netto) di cui alla Determina n. 37 del 27-3-2016;
3. come calcolare il tasso di interesse medio per la determinazione della remunerazione del capitale investito all'anno di riferimento (2021).

R.28.1 Si conferma che nell'esplicitazione dei costi d'uso di capitale debbano essere ricompresi anche eventuali accantonamenti previsti dall'offerente, specificando la natura di tali voci.

R.28.2. Si conferma che nel calcolo degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito debba ricomprendersi anche il valore di subentro di cui alla Determina n. 37 del 27 marzo 2016.

R.28.3 Il tasso medio per la determinazione della remunerazione del capitale investito all'anno di riferimento (2021) va determinato conformemente alla normativa vigente in materia.

Q.29. La documentazione di gara richiede, per la gestione post-operativa delle discariche, la "Presenza di almeno un operatore durante il prelievo e la pesatura del percolato dalle vasche" (art. 62 Disciplinare) e l' "...accettazione in ingresso dei mezzi atti al prelievo del percolato in discarica e dovrà accertare scrupolosamente la pesatura prima e dopo il carico e l'autorizzazione allo smaltimento..." (art. 63 Disciplinare). Per gli impianti che attualmente non fossero attrezzati con sistema di pesatura in loco: si richiede che vengano adeguati a tale richiesta? Se sì, come vengono coperti i costi d'installazione?

R.29. Qualora impianti di discariche in gestione post-operativa non fossero dotati di sistemi di pesatura in loco, sarà cura del concessionario eseguire le operazioni di pesatura del percolato previste dal Disciplinare Tecnico nelle modalità che garantiscano il medesimo livello di accuratezza e garanzia del dato.

Q.30. Una porzione della discarica di Balanzona (Comune di Soragna, PR) è attualmente gestita dal Comune di Salsomaggiore mentre la restante parte dal Gestore uscente. Si richiede conferma del fatto che la gestione rimarrà disgiunta anche successivamente all'aggiudicazione.

R.30. La porzione di discarica del sito "Balanzona" affidata al futuro concessionario sarà il solo Settore Sud, di proprietà del Comune di Salsomaggiore Terme e del Comune di Fidenza. Il settore è attualmente gestito direttamente dai due Comuni proprietari. Si segnala che congiuntamente al presente chiarimento è pubblicata un'errata corrige all'Allegato D al Disciplinare Tecnico, precisamente in merito alle schede sintetiche inerente alla gestione post operativa delle discariche per quanto attiene all'impianto in parola. Erroneamente infatti era stata pubblicata la scheda del Settore Nord, di proprietà della società ABASOL e gestito da Iren Ambiente Spa, e sono attualmente state corrette con la pubblicazione delle schede inerente al Settore Sud, di proprietà dei citati Comuni.

Si conferma pertanto che la gestione rimarrà disgiunta anche successivamente all'aggiudicazione della gara per l'affidamento della gestione dei rifiuti in oggetto.

Q.31. Nell'allegato B.3) al Disciplinare Tecnico relativo a Abitanti residenti, Utenze ed Abitanti Equivalenti, si chiede di confermare:

- numero di utenze non domestiche per i comuni di Soragna, Compiano e Varsi per le quali è stato riportato un numero di utenze non domestiche pari a 0 (zero) ma con l'indicazione per le utenze non domestiche dei relativi metri quadrati;
- il numero di utenze non domestiche del comune di Solignano indicate in 349.251 utenze con l'indicazione di un numero di mq pari a 33.720.

R.31. E' ora pubblicato l'Allegato B.3 al Disciplinare Tecnico "Abitanti residenti, Utenze ed Abitanti Equivalenti" con dati riveduti, corretti e aggiornati con le informazioni nella disponibilità di Atersir alla data di pubblicazione dei presenti chiarimenti.

Q.32. In seguito alle verifiche effettuate in loco risulterebbe la non corrispondenza di alcuni CdR alle disposizioni previste dal D.M. 8/4/2008 e s.m.i. Si chiede pertanto di fornire:

- attestazione per tutti i C.d.R. in elenco della perfetta rispondenza ai requisiti tecnico - normativi previsti dal DM 8/4/2008 e s.m.i.;

- nel caso di non rispondenza si richiede quali azioni la Stazione Appaltante intenda intraprendere nei confronti degli enti proprietari dei CdR per giungere all'allineamento dei requisiti previsti dal citato decreto;
- nel caso di non rispondenza si richiede altresì quali tra le attività descritte all'art. 26 potrà espletare il Gestore nel periodo transitorio che intercorrerà tra il momento della stipula del contratto di affidamento della concessione e l'eventuale completa messa a norma dei CdR secondo i dettami del DM 8/4/2008 e s.m.i.

R.32. Le informazioni nella disponibilità dell'Agenzia, relativamente ai Centri di Raccolta sono state tutte pubblicate (con particolare riferimento all'Allegato A.2. Caratteristiche dei Centri Raccolta). Comunque, come indicato all'articolo 6 del Disciplinare Tecnico, "le Concorrenti sono tenute alla verifica ed approfondimento di tali informazioni sul campo preliminarmente alla stesura dell'offerta".

Il nuovo Gestore è tenuto in ogni caso a svolgere, a partire dalla data di entrata in vigore del Contratto di Servizio, tutte le attività previste dall'art. 26 del Disciplinare Tecnico consentite dalla normativa vigente.

L'offerta tecnica della concorrente dovrà dunque contemplare la gestione di ognuno dei 48 Centri di Raccolta secondo le specifiche tecniche minime previste nel Disciplinare Tecnico, fermo restando che la "realizzazione, manutenzione straordinaria e adeguamento dei Centri di Raccolta secondo specifica pianificazione ed approvazione da parte del concedente" sono ritenuti servizi integrativi (vedasi art.6 c. ii. del Disciplinare Tecnico), pertanto i costi per questi interventi, salvo offerte migliorative del partecipante, non rientrano nella parte di corrispettivo di cui all'art. 8 c. 2 lett. a.

Q.33. I criteri di aggiudicazione previsti dal Bando integrale prevedono al punto 2.2.8 che: 2.2.8 Sono assegnati max punti 4 per il profilo quali-quantitativo 2.2.8, con $W_{2.2.8} = 4$, in base a varianti migliorative riferite ai servizi di spazzamento e lavaggio strade, quantificato in differenziali di km/anno di servizio reso, aggiuntivi rispetto a quelli indicati come base per l'intero bacino nell'Allegato A. Il coefficiente di ciascun offerente è determinato per ogni subprofilo quali-quantitativo col procedimento di seguito descritto:

a) Per servizi aggiuntivi di spazzamento manuale, $W_{2.2.8_DELTA_KMT_ma} = 1$
 $\alpha_{2.2.8_DELTA_KMT_ma} = (KMT_ma - KMTMA_DT)_{off} / (KMT_ma - KMTMA_DT)_{max}$

b) Per servizi aggiuntivi di spazzamento meccanizzato, $W_{2.2.8_DELTA_KMT_me} = 1$
 $\alpha_{2.2.8_DELTA_KMT_me} = (KMT_me - KMTME_DT)_{off} / (KMT_me - KMTME_DT)_{max}$

c) Per servizi aggiuntivi di spazzamento misto, $W_{2.2.8_DELTA_KMT_mi} = 1$
 $\alpha_{2.2.8_DELTA_KMT_mi} = (KMT_mi - KMTMI_DT)_{off} / (KMT_mi - KMTMI_DT)_{max}$

d) Per servizi aggiuntivi di lavaggio strade, $W_{2.2.8_DELTA_KMT_la} = 1$

e, in particolare per il punto d) è prevista la valutazione del coefficiente α in funzione del differenziale di Km/anno di servizio reso, aggiuntivi rispetto a quelli previsti a base per l'intero bacino nell'allegato A. Constatato che nell'allegato A non sono rappresentati i KM di lavaggio ma le ore lavoro, cosa che rende inapplicabile la formula di aggiudicazione

del punteggio, si richiede alla luce della incongruità sopra evidenziata di definire quali grandezze omogenee saranno utilizzate per l'assegnazione del punteggio relativamente al punto d).

R.33. Si precisa che nel succitato paragrafo 2.2.8 del capitolo "O. Criteri di aggiudicazione", si fa riferimento all'Allegato A del Bando di gara integrale e capitolato d'oneri. In questo elaborato i valori relativi a spazzamento manuale, spazzamento meccanizzato, spazzamento misto e lavaggio strade sono espressi in Km annui.

Q.34. In riferimento all'art. K.2 (Contenuto della busta B) del "Bando integrale di gara e capitolato d'oneri", par. 3.2, laddove si indicano i limiti di pagine dei diversi fascicoli, si chiede di chiarire se sia possibile allegare al fascicolo 5 (attività di comunicazione e informazione alle utenze) alcune tavole grafiche, al solo fine di raffigurare visivamente quanto descritto nelle 60 pagine, per renderne più comprensibili i contenuti.

R.34. Si conferma la possibilità di allegare tavole grafiche al fascicolo 5, qualora diversamente non strutturabili nel fascicolo in parola.

Q.35. Si richiedono precisazioni in merito agli elementi di valutazione che hanno determinato la Stazione Appaltante a definire il rischio per il mancato recupero crediti nella misura pari al 2% dell'importo del Piano Finanziario annuo, tenuto conto delle effettive percentuali di crediti inesigibili inserite nelle deliberazioni comunali. Si citano a titolo di esempio: per il comune di Parma la delibera del CC n.32 del 28/3/2017 - Approvazione del Piano Finanziario gestione rifiuti e del Piano Tariffario del Comune di Parma- per la quale si evince una perdita / A su crediti pari al 4,7 %; per il Comune di San Secondo la delibera CC n. 3 del 2017 nella quale L . si evince una perdita su crediti pari al 18,5%.

R.35. Sul punto si ribadisce che la disposizione di cui all'art. 11, comma 6, del Contratto di servizio, che prevede la percentuale del 2% del PEF a copertura forfetaria dell'importo dei crediti insoluti, troverà attuazione unicamente nei casi in cui sarà applicata la tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti. Ciò premesso, si richiama l'articolo 5, comma 3, dello Schema di contratto di servizio ove si specifica che il mancato recupero dei crediti all'utenza in caso di gestione della tariffa di natura corrispettiva rientra nel rischio operativo assunto dal concessionario. L'Agenzia ha comunque ritenuto opportuna una mitigazione marginale di tale rischio prevedendo la quota forfetaria del 2%, in linea peraltro col valore massimo riconosciuto dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti ed Ambiente, benché per il diverso settore Idrico Integrato, ai gestori delle regioni del Nord Italia.

Q.36. Dalla lettura dei commi 6 e 7 dell'art. 11 dello Schema di Contratto di Servizio si evince che il Gestore si assume il rischio per il mancato recupero crediti nella misura eccedente una quota pari al 2% dell'importo del Piano Finanziario annuo con possibilità di recuperare i crediti eccedenti, nel secondo anno di gestione, sugli elementi di costo passanti di cui all'art. 8, comma 4, lettere d, e, f, g, h. Si richiede come saranno gestiti i

crediti eccedenti il 2% sugli ulteriori elementi di costo passanti di cui all'art. 8, comma 4, lettere a, b, c.

R.36. Con riferimento all'implementazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva, si precisa che il sistema è quello configurato dai commi 6 e 7 dell'art. 11.

Pertanto, gli elementi di costo passanti di cui all'art. 8, comma 4, lettere a, b, c. non sottostanno alla disciplina di cui al comma 7 dell'art. 11.

Q.37. Nell'Allegato B.4 al Disciplinare Tecnico - Standard Minimi Prestazionali relativi agli Ecosportelli si riportano in tabella i seguenti valori:

Comune	Possibili giornate di apertura a discrezione della concorrente	Fasce orarie	Apertura minima (ore/sett.)
San Secondo	Mercoledì	dalle 8.30 alle 13.00	5 ore/sett.
Sorbolo	Lunedì	dalle 10.30 alle 12.30	5 ore/sett.
Medesano	Giovedì	dalle 14.30 alle 16.30	5 ore/sett.
Busseto	Venerdì	dalle 10.30 alle 13.30	5 ore/sett.

Si richiede di precisare se lo standard minimo atteso sia quello contenuto nella colonna fasce orarie o nella colonna dell'apertura minima, in quanto non corrispondenti.

R.37. Come indicato nella parte introduttiva dell'Allegato B.4., "le ore di apertura offerte dalla concorrente devono essere svolte prioritariamente nelle fasce orarie e nei giorni di apertura riportati". Ne deriva che l'offerente deve prevedere nella propria offerta tecnica un'apertura settimanale minima, per ogni Ecosportello, non inferiore alle ore indicate nella Colonna "Apertura Minima" e che tali ore debbano essere programmate, quando possibile, nelle giornate e nelle fasce orarie indicate in tabella. Di conseguenza, laddove l'apertura minima fosse maggiore rispetto alle ore settimanali evincibili dalla fascia oraria o dalle possibili giornate di apertura, come negli esempi proposti dall'Azienda interessata, le fasce orarie e le giornate di apertura risultano essere obbligatorie ed è discrezione dell'offerente proporre giornate e orari per le ore di apertura minima settimanale eccedenti.

Q.38. Nell'Allegato B allo Schema di Contratto di Servizio sono riportate le tabelle B.2 "COSTI UNITARI ACQUISTO ATTREZZATURE" dalla valutazione sono esclusi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si richiede pertanto come saranno remunerati gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria per le attrezzature ivi riportate.

R.38. Come richiamato all'art. 8 c.2 lett. b del Contratto di Servizio, le tabelle di cui all'Allegato B vengono utilizzate per stabilire il costo di eventuali servizi integrativi nel caso in cui tali prestazioni (servizi e/o forniture) non fossero offerte in sede di gara e quindi nel caso in cui i relativi costi unitari non fossero evincibili dal PEI (Allegato K al Contratto di Servizio).

Nello specifico, le tabelle B.2 "COSTI UNITARI ACQUISTO ATTREZZATURE" riportano il costo di acquisto di riferimento di attrezzature necessarie per la progettazione di alcuni servizi integrativi. Tali prezzi saranno utilizzati, oltre ai costi di gestione, stimati o evincibili dall'offerta tecnica, per implementare i servizi integrativi richiesti dall'Agenzia. La manutenzione delle attrezzature rientra dunque tra i costi di gestione che verranno computati al momento dell'attivazione di questi nuovi servizi.

Q.39. Trattandosi di concessione di servizi, e considerato quanto prevede l'articolo 56 dello schema di contratto di servizio, si chiede di confermare la piena applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, in particolare quanto disposto dai commi 5 e 9, per la predisposizione della cauzione definitiva.

R.39. L'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 trova applicazione alla presente procedura unicamente per le parti richiamate negli atti di gara, ovvero, come precisato al comma 2 dell'art. 56, con riferimento alle ipotesi di riduzione dell'importo individuate al comma 1 dell'art. 103 del cit. d.lgs. n. 50/2016.

Q.40. La documentazione di gara, nello specifico il bando di gara, alla lett. N. Garanzie, prevede il rilascio, da parte di un fidejussore, di una cauzione definitiva con durata pari a quella contrattuale (15 anni).

Attesa la durata massima di 7-9 anni dei contratti di riassicurazione (polizze fidejussorie definitive) e fidejussioni bancarie rilasciate dagli esperti ed istituti del settore, a fronte di un contratto di concessione della superiore durata di anni 15, si chiede di confermare la validità e facoltà di poter produrre la cauzione definitiva anche con durata diversa da quella contrattuale (durata unica di 15 anni), ad esempio: rinnovabile di anno in anno, comunque efficace e rinnovabile fino alla scadenza della concessione, tale da essere compatibile con la durata temporale massima assicurabile nel mercato assicurativo e bancario.

R.40. La lettera N "Garanzie" del Bando Integrato e Capitolato d'Oneri al comma 7 prevede, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, che l'offerta debba essere corredata, altresì, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 56 dello schema di Contratto di servizio. L'art. 56 del Contratto "Cauzione definitiva" prevede che tale garanzia cessa di avere effetto solo alla conclusione della concessione.

Ciò premesso, l'importo della cauzione definitiva deve rimanere invariato secondo quanto indicato all'art. 56 dello schema di contratto di servizio. Indipendentemente dalle modalità con cui la garanzia viene prestata, essa deve essere tale da coprire l'intero arco temporale dell'affidamento della concessione.